

POLIZZA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA D.LGS 163/2006

La sottoscritta ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia Via Moscova 3 c/o FIS, 20121, Milano, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche ed integrazioni, inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di Stabilimento con autorizzazione n. L00104 del 22/03/2012, autorizzata all'esercizio del ramo n. 15 (cauzioni) di cui ad D.lgs 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), presta fidejussione nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.. Nel testo si designa con il termine "GARANTE" o "SOCIETA'" la Elite Insurance Company Limited, con "CONTRAENTE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con "STAZIONE APPALTANTE" il beneficiario della garanzia e con "SCHEDA TECNICA" tutto quanto riportato nel frontespizio.

Art.1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto d'appalto ed al pagamento: a) delle maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) del rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; c) del rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempimento ed inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art.2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia come riportata nella scheda tecnica: a) Decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b) Cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b può avere luogo solo con la consegna degli originali della scheda tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dal comma 3 art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art.3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'Art. 113, comma 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a: a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%; b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Art.4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni

dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e contenete gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al contraente. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art.5 - Surrogazione

Il Garante nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.6 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dal presente atto di fidejussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio dell'atto fidejussorio stesso.

Art.7 - Premio o commissione

Il premio/commissione dovuto dal contraente all'atto della stipula della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art.8 - Foro Competente

In caso di controversia fra il garante e la stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 del codice di procedura di civile.

Art.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' ED IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113, D. lgs 163/2006 e s.m.i.;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente Integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni che seguono:


Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 3 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza, nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

Elite Insurance Company Limited
Agenzia Olimpia Agency Spa
L'agente - Alessandro Di Virgilio



- Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:
- 2 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.);
 - 3 (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme);
 - 5 (Foro Competente).

I sottoscritti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Elite Insurance Company Ltd e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall'art. 185 del D.Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005. Il Contraente dichiara di aver ricevuto gli allegati 7A e 7B ove previsti ai sensi del regolamento ISVAP n° 5-2006 e s.m.i.

Il presente contratto e' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, valido a tutti gli effetti di legge, a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i.
Il file originale del contratto originato in forma digitale, può essere scaricato e verificato all'indirizzo <http://firmadigitale.olimpiaagency.it>

Il Contraente

AUG SRL

P.IVA/C.F. 12292200156

Il Legale Rappresentante

Il Contraente

P.IVA/C.F. 12292200156

Il Legale Rappresentante



We know you have a choice

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

DICHIARAZIONE


Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

Io sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 e residente in Nerola (RM), via Fonte Ortaccio 1, in qualità di Amministratore Unico della Società Olimpia Agency SpA con sede a Roma, Viale Carmelo Bene 313, Agente della Elite Insurance Company Ltd, in forza della Procura del 23/05/2014, n. repertorio 247305, raccolta n. 40440, rilasciata dal notaio Dott. Paolo Farinaro in Roma e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della Elite Insurance Company Ltd, con sede in, 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con Rappresentanza Generale per l'Italia in via della Moscova n.3 c/o FIS, 20121 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 07723390964, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo -REA- di Milano al n. MI-1977782, Società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche e integrazioni, inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di stabilimento con autorizzazione n. I.00104 del 22/03/2012 ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al D. Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i.

In: Roma

Alessandro Di Virgilio

Amministratore Unico
Olimpia Agency SpA



Cognome **DI VIRGILIO**
 Nome **ALESSANDRO**
 Data di nascita **21-05-1976**
 Partenza **1049** **1** **A 1976**
 Comune **ROMA (RM)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **NEROLA (RM)**
 Via **FRONTE ORTACCIO 1**
 Stato civile **=====**
 Professione **AGENTE DI ASSICURAZI**
 Contributo **177**
 Cognome **Castani**
 Nome **Verdi**
 Stato civile **NESSUNO**



Comune **NEROLA** **25-03-2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Cognome **LAMPERTI**
Nome **MARCO**
nato il **12/05/1967**
(atto n. **419** P. **1** S. **A. 1967**.)
a **ROVERETO** (**TN**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **Rovereto**
Via **VIA MERCERIE 10**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.78**
Capelli **CASTANI**
Occhi **GRIGIO AZZURRO**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Marco Lamperti*
Rovereto 28/08/2013

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

d'ordine del Sindaco
Luigi Biasini



SCADENZA **12/05/2024**

Euro **5.42**

AU 2098788

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ROVERETO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 2098788

DI
LAMPERTI

MARCO